



Associazione  
Guide e Scouts  
Cattolici Italiani

**Sede Nazionale**  
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma  
tel. +39 06 681661  
fax +39 06 68166236  
www.agesci.it  
infoscout@agesci.it

## **Regolamento nazionale "Comunità delle Basi AGESCI"**

Il testo definitivo del Regolamento riportato di seguito è stato approvato dagli Incaricati nazionali all'Organizzazione, ai sensi dell'art.33 comma 5 del Regolamento AGESCI.

La proposta di Regolamento pervenuta dalla Comunità Basi AGESCI è stata infatti approvata dagli Incaricati nazionali all'Organizzazione il 17 dicembre 2016 su mandato del Comitato nazionale del 3-4 dicembre 2016 previo parere del Consiglio nazionale espresso il 17 dicembre 2016.

Trento, 17 dicembre 2016

Gli Incaricati nazionali all'Organizzazione  
Germana Aceto e Stefano Robol



## **Regolamento nazionale "Comunità delle Basi AGESCI"**

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento, riconoscendo il ruolo fondamentale delle basi scout per lo svolgimento di attività educative e formative tipiche dello scoutismo a livello nazionale ed internazionale, disciplina i requisiti per il riconoscimento di un luogo, da parte di AGESCI, quale "Base Scout AGESCI" appartenente alla "Comunità delle Basi AGESCI" (di seguito "CBA"), riconosciuta e disciplinata dall'articolo 33 del Regolamento AGESCI come articolazione del livello nazionale.

### **Articolo 2 – Composizione e funzionamento della CBA**

Le basi appartenenti alla CBA partecipano alle attività della stessa attraverso propri referenti. Gli Incaricati nazionali all'Organizzazione assicurano il coordinamento dei lavori della CBA, anche avvalendosi di un e/o una Referente, di nomina da parte degli stessi e facente parte della pattuglia nazionale Organizzazione.

Qualora la CBA debba ricorrere al voto per esprimere una posizione è attribuito un voto ad ogni base ed al e/o alla Referente.

Oltre ai referenti di ogni singola base fanno altresì parte della CBA, con diritto di voto, gli Incaricati alle basi eventualmente nominati dalle Regioni.

### **Art. 3 – Definizione**

Con la definizione di "base scout" (di seguito "base") si identifica la struttura – costituita da immobili e/o terreni – destinata ad essere punto di riferimento per:

- lo svolgimento di attività caratteristiche del metodo scout o ad esso riferite;
- lo svolgimento di eventi educativi per ragazzi;
- lo svolgimento di eventi e campi per la formazione dei Capi;
- favorire l'incontro fra scout al fine di promuovere la fraternità e lo scambio di esperienze.

### **Art. 4 – Titolarità**

Sono riconosciute dal presente regolamento le basi gestite da:

- a. AGESCI nei suoi livelli;
- b. MASCI nei suoi livelli;
- c. Enti statutariamente ispirati ai principi dello scoutismo dei cui organi amministrativi faccia parte, di diritto, almeno un rappresentante nominato da uno dei livelli AGESCI;
- d. Enti che abbiano solidi ed effettivi legami con AGESCI, dei quali si facciano garanti gli Incaricati regionali all'Organizzazione, attraverso apposito parere espresso al momento della richiesta di iscrizione e rinnovato ogni quattro anni. Prima di esprimere tale parere gli Incaricati regionali all'Organizzazione avvisano i Responsabili di zona.



Ai fini del presente regolamento per "gestore" si intende l'ente che esercita il potere di compiere gli atti e sostenere le spese non riservate per legge al proprietario e finalizzati ad organizzare e mantenere la base.

### **Art. 5 – Attività**

AGESCI, si impegna, nell'organizzazione delle proprie attività e in particolare per lo svolgimento dei campi per la formazione dei Capi e l'educazione dei ragazzi, a favorire l'uso delle basi.

AGESCI si impegna inoltre a favorire e promuovere le attività di servizio che si svolgano presso le basi e che abbiano ad oggetto la manutenzione ordinaria o straordinaria delle stesse.

### **Art. 6 – Utilizzo delle basi CBA**

AGESCI e i suoi associati hanno diritto di precedenza nell'uso delle basi.

Le condizioni di uso delle basi da parte di altre associazioni scout possono essere parificate a quelle di AGESCI.

L'uso delle basi può essere concesso a gruppi e/o associazioni non scout per attività che non siano in contrasto con lo spirito del presente regolamento e della Carta dei valori, ad esso allegata. In tal caso deve essere assicurata la presenza di un responsabile maggiorenne, che assume tutti gli obblighi in capo al presente Regolamento e alla Carta dei valori della CBA.

L'uso della base per attività diverse deve essere finalizzato alla promozione di iniziative sociali o culturali o al reperimento di risorse da destinare alla manutenzione delle basi e che non siano in contrasto con i valori del Patto Associativo.

### **Art. 7 – Criteri per il riconoscimento e per il suo mantenimento**

Al fine del riconoscimento di Base Scout AGESCI appartenente alla CBA la struttura interessata deve dimostrare e impegnarsi a mantenere il rispetto dei seguenti requisiti:

- garantire a tutti i livelli di AGESCI l'uso della struttura;
- assicurare trasparenza nella conduzione economica, finanziaria e gestionale ed offrire garanzie di responsabile amministrazione economico-finanziaria, come specificato nell'articolo 11 del presente regolamento;
- essere gestita senza finalità di lucro;
- offrire adeguate strutture, attrezzature, materiali e proposte per la promozione dello scoutismo, per l'accoglienza e la permanenza di gruppi di scout/guide di qualsiasi provenienza in accantonamento (letti, cucina, servizi, ecc...) e/o tenda;
- garantire e mantenere un alto livello di igiene e sicurezza, in accordo con le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, tenuto conto degli standard previsti per l'accoglienza in accantonamento e in tenda;
- impegnarsi ad implementare sistemi che consentano il minimo impatto ambientale relativamente all'uso di acqua, energia, scarichi fognari e smaltimento dei rifiuti;



- essere attrezzata, compatibilmente con l'ubicazione e le caratteristiche della struttura, per l'accoglienza delle persone diversamente abili;
- designare almeno una persona che coordini le attività e le risorse, fornendo le necessarie garanzie di chiarezza in tutti gli aspetti legati alla gestione della struttura e che sia sempre rintracciabile;
- adottare un regolamento per l'uso della base conforme alla Carta dei Valori;
- stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, furto ed incendio;
- nominare un referente e/o una referente per i rapporti con la CBA.

La struttura deve inoltre impegnarsi, una volta riconosciuta, a:

- presentare al e/o alla Referente della CBA, entro il 31 Marzo di ciascun anno, una sintetica relazione economica e gestionale ed una relazione sulle attività realizzate dalla base nell'anno precedente, su prospetto fornito da AGESCI. Sarà cura del e/o della Referente della CBA trasmettere la documentazione agli Incaricati regionali all'Organizzazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla scadenza del termine;
- partecipare alle riunioni organizzate, di norma annualmente, dalla CBA.

### **Art. 8 – Richiesta del riconoscimento**

Le domande di riconoscimento, formulate dai legali rappresentanti del livello associativo o dell'ente che gestisce la base, devono essere indirizzate al Comitato nazionale AGESCI, attraverso il e/o la Referente della CBA.

Il e/o la Referente della CBA informa gli Incaricati regionali all'Organizzazione competenti per territorio e richiede ai gestori, ai fini della istruttoria:

- una copia del bilancio dell'ente gestore, comprensivo del bilancio della base degli ultimi due anni;
- lo Statuto dell'ente gestore, quando non si tratti di un livello AGESCI o Masci;
- qualora il gestore non sia proprietario dei terreni costituenti la base, copia del contratto fra la proprietà e il livello associativo o l'ente gestore.

Il Referente della CBA, verificato che la struttura abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 e - se necessario - ottenuto il nulla osta previsto dall'articolo 4 lettera d), predispone il proprio parere per il Comitato nazionale, che concede o nega il riconoscimento.

Dell'esito del procedimento sono informati i legali rappresentanti della struttura, gli Incaricati regionali all'Organizzazione e, loro tramite, i Responsabili di Zona al cui territorio la base appartiene.

### **Art. 9 – Effetti del riconoscimento**

La base riconosciuta come appartenente alla CBA potrà fregiarsi del logo CBA ed utilizzarlo in ogni sua comunicazione o pubblicazione.

La base avrà inoltre diritto a:

- essere pubblicizzata nel portale web CBA sul sito AGESCI e nei siti web dei vari livelli associativi;



- presenziare e promuoversi negli eventi associativi dei vari livelli;
- mettere a disposizione il proprio materiale informativo presso le sedi dei vari livelli AGESCI e delle Cooperative Regionali;
- richiedere sostegno economico-finanziario da AGESCI, nel rispetto, per quanto riguarda le erogazioni gestite dal livello nazionale, di quanto previsto nel Regolamento fondo immobili;
- chiedere spazio nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni associative per pubblicare notizie o richieste di servizio relative alla struttura.

#### **Art. 10 – Revoca e decadenza dal riconoscimento**

Il riconoscimento può essere unilateralmente revocato dal Comitato Nazionale, su proposta degli Incaricati nazionali all'Organizzazione, sentiti i legali rappresentanti e gli Incaricati regionali all'organizzazione competenti per territorio, qualora si riscontri che la base non risponda più, in maniera sostanziale, ai criteri di riconoscimento e mantenimento di cui all'articolo 7.

In caso di mancato invio per due anni consecutivi della relazione annuale il e/o la Referente della CBA invita i rappresentanti dell'ente a inviare la relazione entro un termine di sessanta giorni, decorso il quale, avvisati gli Incaricati regionali all'Organizzazione competenti per territorio, gli Incaricati nazionali all'Organizzazione procedono a dichiarare la decadenza del riconoscimento.

In caso di mancata partecipazione per tre anni consecutivi alla riunione annuale il e/o la Referente della CBA invita i rappresentanti dell'ente a partecipare alla successiva riunione. In caso essi non partecipino, gli Incaricati nazionali all'Organizzazione, avvisati gli Incaricati regionali all'Organizzazione competenti per territorio, procedono a dichiarare la decadenza dal riconoscimento.

A seguito della revoca o della decadenza la base perde il diritto all'uso del logo CBA, i suoi dati vengono rimossi dai siti AGESCI e perde tutti i benefici dell'articolo 9. Della revoca e della decadenza viene data comunicazione a tutti i componenti della CBA, agli Incaricati regionali all'Organizzazione e ai Responsabili di Zona competenti per territorio.

#### **Art. 11 - Conduzione economica e finanziaria della base scout**

Nella gestione economica della base scout ci si deve attenere al Codice Etico AGESCI.

In particolare la base dovrà redigere annualmente un bilancio con il dettaglio delle voci di entrata e di uscita.

La gestione finanziaria dovrà essere effettuata tramite un conto corrente intestato all'ente di riferimento (ente gestore o ente proprietario) e non a persone fisiche.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi per eventi e campi di formazione, questi dovranno essere gestiti economicamente dall'ente organizzatore.

### **Art. 12 - Basi nautiche e del Settore competenze**

Come previsto rispettivamente dagli articoli 39 e 42 del Regolamento AGESCI le basi del Settore Competenze e le basi nautiche sono identificate all'interno delle basi facenti parte della CBA.

Il riconoscimento di una base quale base nautica o del Settore Competenze è compito dei Settori stessi, nel rispetto delle linee guida nazionali previste dal Regolamento AGESCI.

### **Articolo 13 – coordinamento CBA a livello regionale e locale**

La CBA sostiene e promuove ogni azione tesa a favorire il coordinamento e la collaborazione fra le sue basi presenti a livello locale e regionale. Tali azioni sono curate dagli Incaricati regionali all'Organizzazione oppure da Incaricati alle basi eventualmente nominati dai Comitati regionali.

